

SOMMARIO

1#	I DETENUTI E LE DETENUTE RIPRENDONO LA PAROLA....	<2>
2#	CONTRO OGNI CARCERE GIORNO DOPO GIORNO.....	<4>
	2.1 - all'ingresso.....	[5]
	2.2 - in isolamento.....	[6]
	2.3 - in cella.....	[7]
	2.4 - colloqui.....	[8]
	2.5 - posta.....	[10]
	2.6 - vitto e spesa.....	[11]
	2.7 - giornali libri radio mangianastri.....	[12]
	2.8 - e adesso un po' d'aria.....	[15]
	2.9 - salute e malattia.....	[19]
	2.10 - patrocinio gratuito.....	[20]
	2.11 - detenuti stranieri.....	[20]
	2.12 - regimi di sorveglianza particolare.....	[20]
#3	LA SOCIETA' ENTRA IN CARCERE.....	<24>
	3.1 - trasferimenti.....	[23]
	3.2 - detenzione domiciliare.....	[24]
	3.3 - semiliberta'.....	[24]
	3.4 - sconti di pena.....	[25]
	3.5 - condizionale.....	[26]
	3.6 - remissione del debito.....	[26]
	3.7 - procedimenti disciplinari.....	[26]
#4	UNA GIORNATA CARCERATA.....	<28>
#5	CONOSCI I TUOI DIRITTI.....	<29>
#6	CARCERE FEMMINILE.....	<31>
#7	SOVRAFFOLLAMENTO.....	<35>
#8	BIBLIOGRAFIA.....	<37>

Questo dossier e' distribuito sotto Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0.

Copia, Riproduci, Diffondi!

1 - I detenuti e le detenute riprendono la parola!!!

Il 9 settembre del 2002 e' iniziata una protesta nelle carceri italiane. La protesta ha preso il via dalla proposta lanciata a tutte le carceri italiane dall'Associazione di detenuti ed ex-detenuti Papillon nata all'interno del carcere romano di Rebibbia N.C.

Da un comunicato del 28 Agosto 2002:

“ il 9 settembre i cittadini detenuti prendono di nuovo la parola per chiedere alle Istituzioni e a tutto il mondo politico di proseguire con serietà e coerenza il ragionamento sulle necessarie e possibili soluzioni da dare ai tanti e drammatici problemi dell'universo penitenziario.

La protesta pacifica che i detenuti inizieranno il 9 settembre e' una piccola ma importante battaglia di civiltà che interroga la coscienza di tutte le donne e gli uomini liberi del nostro paese.

Gli obiettivi della pacifica protesta sono i seguenti:

- un indulto generalizzato di 3 anni
- il passaggio della sanità penitenziaria al Servizio Sanitario nazionale
- la riforma del codice penale, a partire dall'abolizione dell'ergastolo dalla depenalizzazione dei reati minori
- l'abolizione delle prescrizioni contenute nell'art. 4 bis
- l'abolizione dell'anticostituzionale art. 41 bis
- l'aumento della liberazione anticipata a 4 mesi
- un aumento delle concessioni delle misure alternative al carcere
- espulsione dei detenuti stranieri che ne facciano esplicita richiesta

Ci auguriamo che il 9 settembre e i giorni successivi tutti i Parlamentari e i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e municipali del paese si rechino nelle carceri delle loro regioni e dei loro collegi elettorali per confrontarsi con i detenuti, nella ricerca di un punto di equilibrio tra le loro richieste e i tanti e gravi problemi che le Istituzioni a tutti i livelli devono affrontare ogni giorno.

Noi auspichiamo che le sensibilità presenti un po' in tutti i partiti politici siano oggi così mature da ricercare unitariamente le migliori soluzioni legislative che riaprano finalmente, dopo tanti anni di continua e sostanziale regressione, la strada delle riforme in positivo di quell'universo penitenziario che di fatto rappresenta il primo e più grave tra i tanti problemi della Giustizia.”

Le proteste partono il 9 settembre.

Inizialmente sono una cinquantina le carceri che aderiscono alla protesta. Poi, nei primi giorni della settimana, arrivano, sui tavoli delle redazioni locali dei giornali, piogge di documenti provenienti dalle carceri più diverse: da Nuoro, Cagliari, Milano, Bologna, Firenze, Torino, da Poggioreale a Napoli, dalle carceri della Sicilia a quelle del Veneto, da quelle del Piemonte a quelle pugliesi. Alla fine della prima settimana di proteste, i dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, parlano di 120 carceri nelle quali ha luogo la protesta.

Tutti i documenti redatti dai detenuti e dalle detenute lamentano l'invivibilità della situazione nelle carceri dovuta in gran parte al sovraffollamento, ma anche all'assenza di un minimo di efficienza medico-sanitaria, alla violazione continua di quei pochi diritti che la legge ancora tutela dietro le sbarre, ai locali vecchi e

fatiscenti, umidi e assenti di quel minimo di strutture per la socialita' reclusa. Insomma ovunque si segnala che lo stato italiano e l'amministrazione penitenziaria nello specifico, viola e non rispetta le leggi, mantiene i reclusi e le recluse in condizioni disumane.

Ovunque si ripropongono gli stessi obiettivi, che ruotano intorno all'indulto, per riportare ai livelli tollerabili le presenze; alla sanita' penitenziaria di cui si chiede nient'altro che l'applicazione di una legge approvata due anni fa e mai applicata; all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, che sono state fortemente ridotte senza motivo alcuno se non quello di tacitare l'opinione pubblica insoddisfatta per altri motivi; e infine l'abolizione delle restrizioni previste dall'articolo 41 bis e 4 bis, veri e propri esercizi della tortura, piu' volte condannati dagli organismi internazionali alla stregua di paesi con governi dittatoriali e teocratici.

Fino alla fine di ottobre 2002, la mobilitazione continua con alti e bassi, nel senso che alcune carceri iniziano una mobilitazione per una quindicina di giorni, poi si fermano per fare il punto e valutare la situazione e quindi ripropongono un'altra tornata di proteste.

Un nuovo appuntamento per tutte le carceri viene dato per il 10 novembre 2002. Le forme della lotta per ora si sono articolate in: scioperi del vitto, sciopero dei lavoranti, battiture sulle sbarre, scioperi dell'aria, scioperi della televisione, in qualche caso anche sciopero della fame.

2 - Contro ogni carcere giorno dopo giorno

NON SIA MAI !!! DOVESSE SUCCEDERE... di capitare in carcere.

Questa parte e' la trascrizione di Scarceranda, l'agenda di Radio Onda Rossa di Roma.

Noi vi auguriamo di continuarvi ad occupare di carcere stando tranquillamente dalla parte dove si respira un po' piu' di liberta'... se pero' dovesse succedere ... beh, non facciamone un dramma e poi e' sempre meglio conoscerlo... 'sto schifo de carcere!

Se lo conosci, forse ti fa un po' meno male: il carcere se lo conosci lo eviti!!!

Se lo conosci non ti uccide!!!

Nell'anno 2000, con il DPR (decreto del Presidente della Repubblica) n.230 del 30 giugno, e' stato varato il Nuovo Regolamento Penitenziario, poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000 (gli Articoli in "grassetto" sono tratti da questo Regolamento).

Art. 69 - Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria

1. In ogni istituto penitenziario devono essere tenuti, presso la biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi della legge, del presente regolamento, del regolamento interno nonche' delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento.
2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato e' consegnato un estratto delle principali norme di cui al comma 1, con l'indicazione del luogo dove e' possibile consultare i testi integrali. L'estratto suindicato e' fornito nelle lingue piu' diffuse tra i detenuti e internati stranieri.
3. Di ogni successiva disposizione nelle materie indicate nel comma 1 e' data notizia ai detenuti e agli internati.

Art. 70 - Norme di comportamento

2. I detenuti e gli internati, nei reciproci contatti, devono tenere un comportamento corretto.
3. Nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti e gli internati deve essere usato il "lei"...

Queste le nuove informazioni utili a chi sta dentro, ma anche a chi sta fuori e vuole dare una mano a chi sta dentro.

2.1 - ALL'INGRESSO

Quando vieni portato/a in carcere, sia che provieni dalla liberta', se cioe' sei stato/a appena arrestato/a, sia che provieni da un altro carcere per trasferimento, la prima tappa la effettui nelle "celle della matricola". Qui vieni depositato/a in attesa che l'ufficio matricola del carcere ti "prenda in carico": in pratica viene compilata una cartella nella quale sono riportati tutti i tuoi dati personali, mestiere che facevi, titolo di studio, impronte digitali e fotografia (fatta con una Polaroid in quel momento).

Quindi devi depositare i soldi che hai, ti sara' data una ricevuta con l'importo, e dopo qualche giorno ti verra' consegnato il "libretto" con l'accredito dei soldi che hai e che puoi spendere nell'acquisto dei generi del "sopravitto" (vedi appresso alla voce SPESA). Dopo queste operazioni passi alla "perquisizione" (in gergo perquisita).

Anzitutto devi consegnare gli oggetti preziosi che hai: te ne viene data ricevuta ma devi lasciarli al magazzino. Così come devi lasciare ogni altro oggetto o indumento "non consentito". Ricordati, appena in cella, di farti dare dagli altri detenuti un po' di "domandine" per richiedere gli oggetti che ti hanno trattenuto in magazzino e che ti verranno consegnati dopo essere stati controllati.

Dopo la perquisita passi alla visita del medico, ma non e' una vera e propria visita medica, anche qui si tratta di riempire una cartella nella quale oltre alle solite generalita' ci si mette: peso, altezza, malattie avute in passato, operazioni chirurgiche subite, ecc.

Art. 1

1. Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della liberta' consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.

Art.14

4. Gli oggetti non consentiti sono ritirati dalla direzione e, salvo che costituiscano corpi di reato, sono consegnati ai detenuti e agli internati all'atto della loro dimissione. I generi e gli oggetti deperibili o ingombranti che non possono essere trattenuti in deposito presso il magazzino sono restituiti ai familiari in occasione dei colloqui ovvero spediti agli stessi a cura e spese del detenuto o dell'internato.

Art. 62 - Comunicazione dell'ingresso in istituto

1. Immediatamente dopo l'ingresso nell'istituto penitenziario, sia in caso di provenienza dalla liberta', sia in caso di trasferimento, al detenuto e all'internato viene richiesto, da parte degli operatori penitenziari, se intenda dar notizia del fatto a un congiunto o ad altra persona indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico. Della dichiarazione e' redatto processo verbale.

2. La comunicazione, contenuta in una lettera in busta aperta o in modulo di telegramma e limitata alla sola notizia relativa al primo ingresso nell'istituto penitenziario o all'avvenuto trasferimento, e' presentata alla direzione, che provvede immediatamente all'inoltro, a carico dell'interessato. Se si tratta di minore o di detenuto o internato privo di fondi, la spesa e' a carico dell'Amministrazione.

3. Se si tratta di straniero, l'ingresso nell'istituto e' comunicato all'autorita' consolare nei casi e con le modalita' previste dalla normativa vigente.

Art. 23 - Modalita' dell'ingresso in istituto

1. La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla

liberta' sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in grado di esercitare la facolta' prevista dal primo comma dell'articolo 29 della legge, con le modalita' di cui all'articolo 62 del presente regolamento. Il soggetto e' sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo.

Art. 25 - Albo degli avvocati

1. Presso ogni istituto penitenziario e' tenuto l'albo degli avvocati del circondario, che deve essere affisso in modo che i detenuti e gli internati ne possano prendere visione.
2. E' fatto divieto agli operatori penitenziari di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore.

FORNITURA

Terminate queste operazioni (il tutto comporta piu' di due ore a seconda delle carceri) lasci la zona della matricola/magazzino con la "fornitura", ossia la dotazione che ti danno all'ingresso: due lenzuola, una federa, coperta, stoviglie di plastica, un catino di plastica, una brocca di plastica (non sempre), un bicchiere di plastica, un piatto, una gavetta di plastica (non sempre), una saponetta, un rotolo di carta igienica (ogni mese verranno date carta igienica e posate di plastica). A questo punto sei un nuovo giunto. In questo modo viene definito chi arriva in un carcere.

2.2 - IN ISOLAMENTO

Con questa fornitura dovresti essere condotto/a "in sezione" ossia in un reparto con gli altri detenuti e immessa in una cella. Se invece ti portano alle celle di "isolamento" chiedine subito il motivo; se sei stata appena arrestata, puo' trattarsi di "isolamento giudiziario" disposto dal giudice, in questo caso devi: - quando il giudice viene ad interrogarti, chiedigli di toglierti l'isolamento; se l'interrogatorio ritarda, fai fare al tuo avvocato istanza per toglierti l'isolamento (se non hai l'avvocato, chiedi alla guardia di far venire lo "scrivano" e fai fare a lui l'istanza. Lo "scrivano" e' un detenuto che fa questo lavoro e, in genere, e' molto esperto in istanze.

ISOLAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 22

2. In ogni caso la persona viene sottoposta all'isolamento previsto dal n.3 del primo comma dell'articolo 33 della legge soltanto se l'autorita' giudiziaria abbia disposto in tal senso.
7. Durante l'isolamento giudiziario possono avere contatti con il detenuto isolato, con l'osservanza delle modalita' stabilite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il personale nonche' gli altri operatori penitenziari anche non appartenenti al personale dell'amministrazione incaricati, autorizzati o delegati dal direttore dell'istituto.

ALTRI TIPI DI ISOLAMENTO

Puo' invece trattarsi di isolamento disposto dalla Direzione perche' ritiene che hai qualche problema con altri detenuti (in carcere si chiamano "divieti di incontro")

quando la direzione decide che due o piu' detenuti non devono incontrarsi tra loro perche' hanno avuto delle liti). Se e' questo il motivo chiedi di parlare con il direttore o con l'ispettore (ossia il capo delle guardie e chiarisci la faccenda).

Art. 73

- 1.** L'isolamento continuo per ragioni sanitarie e' prescritto dal medico nei casi di malattia contagiosa. Esso e' eseguito, secondo le circostanze, in appositi locali dell'infermeria o in un reparto clinico. Durante l'isolamento, speciale cura e' dedicata dal personale all'infermo anche per sostenerlo moralmente. L'isolamento deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso.
- 2.** L'isolamento (disciplinare) continuo durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attivita' in comune e' eseguito in una camera ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto o dell'internato sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per l'ordine e la disciplina. Anche in tal caso, l'isolamento si esegue in locali con le caratteristiche di cui all'articolo 6 della legge.
- 3.** Ai detenuti e agli internati, nel periodo di esclusione dalle attivita' in comune di cui al comma 2, e' precluso di comunicare con i compagni.
- 4.** L'isolamento diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo non esclude l'ammissione degli stessi alle attivita' lavorative, nonche' di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici, ed alle funzioni religiose.
- 5.** Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilita' di acqua.
- 6.** Le condizioni delle persone sottoposte ad indagini preliminari che sono in isolamento non devono differire da quelle degli altri detenuti, salvo le limitazioni disposte dall'autorita' giudiziaria che procede.
- 7.** La situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento e con vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
- 8.** Non possono essere utilizzate sezioni o reparti di isolamento per casi diversi da quelli previsti per legge. Psicologo/a - Appena entrato in carcere dovrai fare un colloquio anche con uno psicologo/a. Colloquio che farai al primo momento oppure poco dopo. Questo colloquio viene fatto con particolare attenzione, da parte dello/a psicologo/a nel caso di persona tossicodipendente, negli altri casi e' soltanto una chiacchierata generica.

2.3 - IN CELLA

Se si dovesse prendere alla lettera quanto dice il Nuovo Regolamento del 2000, oltre il 99% delle carceri italiane dovrebbero chiudere. Difatti, cosi' dice:

Art. 6 - Condizioni igieniche e illuminazione dei locali

- 1.** I locali in cui si svolge la vita dei detenuti e internati devono essere igienicamente adeguati.
- 2.** Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.
- 3.** Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere, nonche' per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i detenuti e internati. Il personale, con i pulsanti esterni, puo'

escludere il funzionamento di quelli interni, quando la utilizzazione di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti e internati.

4. Per i controlli notturni da parte del personale la illuminazione deve essere di intensita' attenuata.

5. I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati.

6. Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti impossibilitati a provvedervi, l'Amministrazione si avvale dell'opera retribuita di detenuti o internati.

Art. 7

1. I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.

2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti e internati.

Art. 8

3. Nei locali di pernottamento e' consentito l'uso di rasoio elettrico.

PERQUISIZIONI DELLA CELLA

Art. 74 - Perquisizioni

1. Le operazioni di perquisizione previste dall'art. 34 della legge sono effettuate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria alla presenza di un appartenente a tale Corpo di qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente. Il personale che effettua la perquisizione e quello che vi presenzia deve essere dello stesso sesso del soggetto da perquisire.

2. La perquisizione puo' non essere eseguita quando e' possibile compiere l'accertamento con strumenti di controllo.

3. Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati devono essere effettuate con rispetto della dignita' dei detenuti nonche' delle cose di appartenenza degli stessi.

5. Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari e' necessario l'ordine del direttore.

2.4 - COLLOQUI - PACCO VIVERI E INDUMENTI

Appena arrivato/a, chiedi in che giorni e orari si fanno i colloqui con i familiari. Poi devi andare dallo "scrivano" e riempire un modulo dove ci scrivi nome e cognome e grado di parentela dei familiari con i quali intendi fare colloqui; per i colloqui telefonici devi indicare anche il n. di telefono e a chi e' intestato; non si puo' telefonare a telefonio cellulari.

Chiedi anche alle tue compagne di detenzione quali generi alimentari possono essere portati dai familiari in quel carcere e la quantita' (vi sono differenze tra carcere e carcere), se ci sono limitazioni per il vestiario e per altri oggetti.

Art. 37

1. I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando

ricorrono ragionevoli motivi.

2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede.

3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.

4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio chi tiene un comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.

5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisorii o in spazi all'aperto a ciò destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di mezzi divisorii.

6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, all'autorità giudiziaria che procede.

7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo nell'infermeria.

8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese.

9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8.

10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. È consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi.

Art. 14 Ricezione acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari

5. I generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo.

6. I detenuti e gli internati possono ricevere quattro pacchi al mese complessivamente di peso non superiore a venti chili, contenente esclusivamente generi di abbigliamento, ovvero, nei casi e con le modalità stabiliti dal regolamento interno, anche generi alimentari di consumo comune che non richiedono manomissioni in sede di controllo.

COLLOQUI TELEFONICI

Art. 39

1. In ogni istituto sono installati uno o più telefoni secondo le occorrenze.

2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal direttore dell'istituto

alla corrispondenza telefonica con i congiunti e conviventi, ovvero, allorché ricorrano ragionevoli e verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi, una volta alla settimana. Essi possono, altresì, essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non può essere superiore a due al mese.

3. L'autorizzazione può essere concessa, oltre i limiti stabiliti nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolge con prole di età inferiore a dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto.

4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con la frequenza e le modalità di cui ai commi 2 e 3 dall'autorità giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza.

5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero telefonico richiesto e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il richiedente deve anche indicare i motivi che consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sulla richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere motivata.

6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto con le modalità tecnologiche disponibili. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica è di dieci minuti.

7. L'autorità giudiziaria competente a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza epistolare ai sensi dell'articolo 18 della legge può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. È sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge.

8. La corrispondenza telefonica è effettuata a spese dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata.

2.5 - POSTA

Art. 38

1. I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere corrispondenza epistolare e telegrafica. La direzione può consentire la ricezione di fax.

2. Al fine di consentire la corrispondenza, l'Amministrazione fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrenza per scrivere una lettera e l'affrancatura ordinaria.

3. Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

4. Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome.

5. La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, è sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con modalità tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.

7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su segnalazione o

d'ufficio, e' inoltrata o trattenuta su decisione del magistrato di sorveglianza o dell'autorita' giudiziaria che procede.

9. Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba essere inoltrato per i motivi di cui al comma 6, ne informa il magistrato di sorveglianza o l'autorita' giudiziaria procedente, che decide se si debba o meno provvedere all'inoltro.

10. Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la corrispondenza e' stata trattenuta.

11. Non puo' essere sottoposta a visto di controllo la corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte.

2.6 - VITTO e SPESA

Art. 11 - Vitto giornaliero

- 1.** Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti.
- 2.** Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo.
- 3.** Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente intervallati.
- 4.** Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale.

Art. 12 - Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell'istituto

- 1.** La rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal sesto comma dell'articolo 9 della legge e' composta di tre persone.
- 2.** Negli istituti in cui la preparazione del vitto e' effettuata in piu' cucine, e' costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.
- 3.** I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualita' e la quantita', verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.
- 6.** La direzione assume mensilmente informazioni dall'autorita' comunale sui prezzi correnti all'esterno relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio o assume informazioni sui prezzi praticati negli esercizi della grande distribuzione piu' vicini all'istituto. I prezzi dei generi in vendita nello spaccio (sopravitto), che sono comunicati anche alla rappresentanza dei detenuti e degli internati, devono adeguarsi a quelli esterni risultanti dalle informazioni predette.

Art. 13 - Locali per la confezione e la somministrazione del vitto. Uso di fornelli.

- 1.** Negli istituti ogni cucina deve servire alla preparazione del vitto per un massimo di duecento persone. Se il numero dei detenuti o internati e' maggiore, sono attrezzate piu' cucine.
- 2.** Il servizio di cucina e' svolto dai detenuti e internati. A tal fine sono costantemente organizzati corsi di formazione professionale per gli stessi.
- 4.** E' consentito ai detenuti ed internati, nelle proprie camere, l'uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi giu' cotti, nonche' per la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento.
- 5.** Le dimensioni e le caratteristiche dei fornelli devono essere conformi a prescrizioni ministeriali'....

Art. 14 - Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari

1. Il regolamento interno stabilisce, nei confronti di tutti i detenuti o internati dell'istituto, i generi e gli oggetti di cui e' consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione, finalizzati alla cura della persona e all'espletamento delle attivita' trattamentali, culturali, ricreative e sportive. Nella individuazione dei generi e oggetti ammessi si terra' anche conto delle nuove strumentazioni tecnologiche. E' vietato, comunque, il possesso di denaro.

7. Gli oggetti di uso personale possono essere acquistati o ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze dell'individuo.

Art. 12 - Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell'istituto

1. La rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal sesto comma dell'articolo 9 della legge e' composta di tre persone.

2. Negli istituti in cui la preparazione del vitto e' effettuata in piu' cucine, e' costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.

3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualita' e la quantita', verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.

Art.13

4. E' consentito ai detenuti ed internati, nelle proprie camere, l'uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi gia' cotti, nonche' per la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento.

5. Le dimensioni e le caratteristiche dei fornelli devono essere conformi a prescrizioni ministeriali che regoleranno altresì le modalita' di uso e di recupero, anche forfetario, della spesa.

2.7 - GIORNALI LIBRI RADIO MANGIANASTRI...

I giornali si acquistano alla "spesa", i libri puoi farteli portare al colloquio. Ma i libri puoi anche prenderli dalla biblioteca del carcere (ogni carcere dovrebbe avere una "biblioteca", che dovrebbe essere gestita e frequentata dagli stessi detenuti). La radio, se ne hai portata una del tipo consentito, dopo aver fatto la "domandina" per richiederla e dopo i controlli dovrebbero dartela. Altrimenti puoi acquistarla alla "spesa".

Art. 40 - Uso di apparecchi radio e di altri strumenti

1. Ai detenuti e agli internati e' consentito usare un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, puo' autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili per motivi di lavoro o di studio.

2. Apposite prescrizioni ministeriali stabiliranno le caratteristiche, le modalita' di uso e la eventuale spesa convenzionale per energia elettrica.

...ATTIVITA' CULTURALI E DI STUDIO e SCUOLA

Art. 21 - Servizio di biblioteca

1. La direzione dell'istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell'istituto, nonche' la possibilita', a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni

esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui e' situato l'istituto stesso.

5. Nell'ambito del servizio di biblioteca, e' attrezzata una sala lettura, cui vengono ammessi i detenuti e gli internati. I detenuti e internati lavoratori e studenti possono frequentare la sala lettura anche in orari successivi a quelli di svolgimento dell'attivita' di lavoro e di studio. Il regolamento interno stabilisce le modalita' e gli orari di accesso alla sala di lettura.

Art. 59 - Attivita' culturali, ricreative e sportive

1. I programmi delle attivita' culturali, ricreative e sportive sono articolati in modo da favorire possibilita' di espressioni differenziate. Tali attivita' devono essere organizzate in modo da favorire la partecipazione dei detenuti e internati lavoratori e studenti.

3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati nella commissione prevista dall'articolo 27 della legge sono nominati con le modalita' indicate dall'articolo 67 del presente regolamento, nel numero di tre o cinque, rispettivamente, per gli istituti con un numero di detenuti o di internati presenti non superiore o superiore a cinquecento unita'.

4. La commissione, avvalendosi anche della collaborazione dei detenuti e degli internati indicati nell'articolo 71, cura l'organizzazione delle varie attivita' in corrispondenza alle previsioni dei programmi.

SCUOLA

Informati se nel carcere dove ti trovi ci sono corsi scolastici e di che tipo siano (elementare, media, istituto tecnico); inoltre informati se ci sono "corsi regionali".

Art. 41 - Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo.

1. Il Ministero della pubblica istruzione, previa opportune intese con il Ministero della giustizia, impartisce direttive...per l'organizzazione di corsi a livello della scuola d'obbligo...

3. L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dai competenti organi dell'amministrazione scolastica. Le direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate.

4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei corsi scolastici e ne favoriscono la piu' ampia partecipazione. Le direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con la partecipazione di persone gia' impegnate in attivita' lavorativa o in altre attivita' organizzate nell'istituto. Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti ed internati impegnati in attivita' scolastiche, anche se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la partecipazione a tali attivita'.

6. In ciascun istituto penitenziario e' costituita una commissione didattica, con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno parte il direttore dell'istituto, che la presiede, il responsabile dell'area trattamentale e gli insegnanti. La commissione e' convocata dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di istruzione.

Art. 42 - Corsi di formazione professionale

1. Le direzioni degli istituti favoriscono la partecipazione dei detenuti a corsi di formazione professionale, in base alle esigenze della popolazione detenuta, italiana e straniera, e alle richieste del mercato del lavoro. A tal fine promuovono accordi con la regione e gli enti locali competenti. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo

21 della legge, i corsi possono svolgersi in tutto o in parte, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, all'esterno degli istituti.

4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata informazione ai detenuti ed agli internati dello svolgimento dei corsi e ne favoriscono la piu' ampia partecipazione.

Art. 43 - Corsi di istruzione secondaria superiore

1. I corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi della scolarita' obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni, sono organizzati su richiesta dell'Amministrazione penitenziaria dal ministero.

2. A tali corsi sono ammessi detenuti e internati che manifestano seria aspirazione allo svolgimento degli studi e che debbano permanere in esecuzione della misura privativa della liberta' per un periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico.

5. Sono stabilite intese con le autorita' scolastiche per offrire la possibilita' agli studenti di sostenere gli esami previsti per i vari corsi.

Art. 44 - Studi universitari

1. I detenuti e gli internati che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi sono agevolati per il compimento degli studi.

2. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorita' accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami.

3. Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del profitto dimostrati.

4. I detenuti e internati studenti universitari sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio.

Art. 45 - Benefici economici per gli studenti

1. Per la frequenza dei corsi di formazione professionale e' corrisposto un sussidio orario nella misura determinata con decreto ministeriale.

2. I corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attivita' di studio e di lavoro. In tal caso i detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio previsto nel comma 1 per le ore di effettiva frequenza ai corsi.

3. Per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado i detenuti ricevono un sussidio giornaliero nella misura determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di frequenza o di assenza non volontaria. Nell'intervallo tra la chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso agli studenti e' corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali, nella misura determinata con decreto ministeriale, purché abbiano superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico e non percepiscano mercede.

4. A conclusione di ciascun anno scolastico agli studenti che seguono corsi individuali di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato gli esami con effetti legali, nonché agli studenti che seguono corsi presso universita' pubbliche o equiparate e che hanno superato tutti gli esami del loro anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

2.8 - E ADESSO UN PO' D'ARIA...

Art. 16

- 1.** Gli spazi all'aperto, oltre che per le finalità di cui all'articolo 10 della legge, sono utilizzati per lo svolgimento di attività trattamentali e, in particolare, per attività sportive, ricreative e culturali secondo i programmi predisposti dalla direzione.
- 2.** La permanenza all'aperto, che deve avvenire, se possibile, in spazi non interclusi fra fabbricati, deve essere assicurata per periodi adeguati anche attraverso le valutazioni dei servizi sanitario e psicologico, accanto allo svolgimento delle attività trattamentali, come strumento di contenimento degli effetti negativi della privazione della libertà personale.
- 3.** La riduzione della permanenza all'aperto a non meno di un'ora al giorno, dovuta a motivi eccezionali, deve essere limitata a tempi brevi e disposta con provvedimento motivato del direttore dell'istituto che viene comunicato al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza.
- 4.** Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.

LAVORO

Art. 48 - Lavoro esterno (Articolo 21)

- 1.** L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge.
- 2.** L'ammissione degli imputati al lavoro all'esterno, disposta dalle direzioni su autorizzazione della competente autorità giudiziaria ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 della legge, è comunicata al magistrato di sorveglianza.
- 3.** La direzione dell'istituto deve motivare la richiesta di approvazione del provvedimento o la richiesta di autorizzazione all'ammissione al lavoro all'esterno, anche con riguardo all'opportunità della previsione della scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione.
- 4.** Il magistrato di sorveglianza o l'autorità giudiziaria precedente, a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno del condannato o internato o nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno dell'imputato, deve tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'amMESSO al lavoro all'esterno commetta altri reati.
- 12.** L'ammissione al lavoro all'esterno per lo svolgimento di lavoro autonomo può essere disposta, ove sussistano le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge, solo se trattasi di attività regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto o l'internato dimostri di possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale
- 13.** Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno senza scorta devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, nonché quelle relative agli orari di uscita e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con la famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento. Inoltre, l'orario di rientro deve essere fissato all'interno di una fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a carico

del detenuto rapporto per il reato previsto dall'articolo 385 del codice penale.
16. I controlli di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge sono diretti a verificare che il detenuto o l'internato osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignità.

QUALCHE SPAZIO DI LIBERTA' PERMESSI LAVORO ALL'ESTERNO SEMILIBERTA' PERMESSI PREMIO

La Legge 26 luglio 1975 n.354 all' Articolo 30-ter tratta i Permessi premio - Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.

La concessione dei permessi è ammessa:

- a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;
- b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena; Si chiamano comunemente "PERMESSI" I permessi premio, introdotti dalla legge 10.10.1986 detta "Legge Gozzini". L'attuale regolamento non porta modifiche rilevanti.

Per ottenere i "permessi premio" il detenuto/a deve fare una "istanza" o domanda (col contributo dello scrivano se ne ha bisogno), il direttore correda questa domanda con il suo parere, avvalendosi delle valutazioni dell'equipe che pratica la cosiddetta "osservazione scientifica" del detenuto/a (educatore, psicologo, personale di custodia e lo stesso direttore). Quindi la prima cosa che devi fare, quando vedi avvicinarsi il periodo di maturazione dei termini per accedere ai "permessi", chiedi un colloquio con l'educatore o educatrice presente nel reparto dove sei recluso/a: in questo modo inizi quella "osservazione scientifica" o anche detto "trattamento" ossia un'osservazione del tuo comportamento attraverso una serie di colloqui con l'educatore e con lo psicologo. Questo percorso è necessario per accedere ai permessi, ma anche al "lavoro all'esterno" ed alla "semilibertà". Dopo il parere del Direttore, la tua domanda viene inoltrata al Magistrato di Sorveglianza e, solo dopo la sua firma, il permesso torna al carcere e puoi godertelo. I permessi vengono concessi per un totale di 45 giorni l'anno, in genere a distanza di un mese e mezzo e ciascun permesso non può superare i 15 giorni di durata. Il primo permesso che ti danno in genere è di pochi giorni e spesso con la misura degli "arresti domiciliari", ossia vai a casa e ci devi restare fino al giorno in cui devi rientrare in carcere. Poi, con i permessi successivi ti verranno concesse delle fasce orarie durante le quali ti potrai muovere nella città; fasce che si amplieranno via via che ottieni altri permessi. Per i "minori" di anni 18, la durata complessiva dei permessi è di 60 giorni l'anno e ogni permesso non può superare la durata di 20 giorni.

SCHEMA DI DOMANDA:

Al Magistrato di Sorveglianza dei ... (città)

Io sottoscritto (cognome e nome) nato il ... a ..., detenuto dal attualmente ristretto nella Casa Circondariale (Casa di Reclusione) di... in espiatione della condanna a ...(anni, mesi), avendo raggiunto i termini previsti per usufruire dei "permessi premio", chiede che gli venga-no concessi ... giorni a partire dal (anno, mese, giorno), da trascorrere presso il domicilio (proprio, oppure: dei propri familiari) sito in Via (Piazza)....; (va messo il nome del titolare dell'appartamento in cui chiede di recarsi)...

Data e firma

Il Nuovo Regolamento a tal riguardo afferma

Art. 65

1. Il direttore dell'istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del permesso premio con l'estratto della cartella personale contenente tutte le notizie di cui all'articolo 26, esprimendo il proprio parere motivato al Magistrato di Sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua pericolosità sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonché alla durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare.

2. Nell'adottare il provvedimento di concessione il magistrato di sorveglianza stabilisce le opportune prescrizioni relative alla dimora e, ove occorra, al domicilio del condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni eventualmente assunte, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo degli organi di polizia.

LICENZE

Per i detenuti/e che si trovano già in "semilibertà" i permessi si chiamano "licenze" e sono più o meno la stessa cosa dei permessi. L'orario di uscita dal domicilio è fisso: dalle ore 6 di mattina alle 11 di sera. Il totale dei giorni ogni anno sono ugualmente 45, e il massimo di giorni per ciascuna licenza è sempre 15 giorni; non c'è però la distanza di un mese e mezzo tra una e l'altra, si può chiedere una licenza anche una settimana dopo la precedente. (In realtà l'interpretazione originaria delle licenze era quella di aggiungere ai permessi-premio, cosicché il periodo da trascorrere fuori dal carcere diventava $45+45=90$ giorni; poiché le licenze dovrebbero servire, in piccole dosi, per le necessità della vita quotidiana, mentre i permessi per trascorrere le vacanze. Questa interpretazione fu messa in pratica quando Gozzini e Margara (gli estensori della legge di riforma carceraria del 1986) dirigevano l'Ufficio di Sorveglianza di Firenze. Poi, qualcuno, impose un'interpretazione più restrittiva.

Art. 102

1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà e all'internato in ogni caso, ai quali viene concessa licenza, è consegnato dalla direzione parte del peculio disponibile in relazione alle esigenze alle quali far fronte nel corso della licenza stessa.

3. Il soggetto deve raggiungere direttamente la sede di destinazione e presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza per la certificazione del giorno e dell'ora dell'arrivo. Analogamente, al momento del rientro, deve munirsi di certificazione del giorno e dell'ora di partenza.

AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE

La legge 26 luglio 1975, n. 354 all' Articolato 47, tratta dell' Affidamento in prova al servizio sociale.

1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

L'Art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, afferma: Affidamento in prova in casi particolari- 1. Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'art. 115 o privati.

Art. 96 - Istanza

1. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte del condannato detenuto è presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette al magistrato di sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di detenzione unitamente a copia della cartella personale. Il direttore provvede analogamente alla trasmissione della proposta del consiglio di disciplina.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, se il condannato si trova in libertà l'istanza è presentata al pubblico ministero competente per l'esecuzione.

3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, l'istanza è presentata direttamente al tribunale di sorveglianza competente.

Art. 97 - Esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale

1. L'ordinanza, immediatamente esecutiva... a cura della cancelleria del tribunale di sorveglianza è subito trasmessa in copia, se il condannato è detenuto, alla direzione dell'istituto in cui lo stesso si trova, per la sua liberazione e l'attuazione della misura alternativa, previa la sottoscrizione del verbale.

8. Il direttore del centro di servizio sociale per adulti designa un assistente sociale appartenente al centro affinché provveda all'espletamento dei compiti indicati dall'articolo 47 della legge secondo le modalità precisate all'articolo 118. Il centro si avvale anche della collaborazione di assistenti volontari ai sensi dell'articolo 78 della legge.

Art. 98 - Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dell'affidamento in prova al servizio sociale

1. Se sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva, il magistrato di sorveglianza, comunque informato, provvede a norma dell'articolo 51-bis della legge. Il provvedimento di prosecuzione provvisoria, che contiene la indicazione dei dati indicati nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 96, se già disponibili, è comunicato al centro servizio sociale che segue l'affidamento. Il provvedimento di sospensione provvisoria, oltre agli stessi dati suindicati, relativi alla nuova pena da eseguire, contiene l'ordine agli organi di polizia di provvedere all'accompagnamento dell'affidato nell'istituto penitenziario più vicino o in quello che, comunque, sarà indicato nel provvedimento stesso, che è direttamente ed immediatamente eseguibile.

7. Il tribunale di sorveglianza adotta la decisione definitiva, previ ulteriori accertamenti, se li ritenga necessari.

2.9 - SALUTE MALATTIA

Art. 17 - Assistenza sanitaria

1. I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa.
2. Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonché di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate secondo le competenze e con le modalità indicate dalla vigente normativa.
6. L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e per i condannati e gli internati è data dal direttore.
7. Con le medesime forme previste per la visita a proprie spese possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici negli istituti.
8. Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente autorità giudiziaria, il direttore provvede direttamente al trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta autorità; da inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.

Art. 18 - Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie

1. È fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate alcuna forma di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.
2. I detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora iscritti al servizio sanitario nazionale ai sensi della vigente normativa ricevono l'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico nel cui territorio ha sede l'istituto di assegnazione del soggetto interessato.

Art. 108 - Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive

1. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto penitenziario e il direttore del centro di servizio sociale, quando abbiano notizia di talune delle circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale, consentono il rinvio dell'esecuzione della pena, ne informano senza ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato di sorveglianza. - Il testo degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale, è il seguente: "Art. 146 (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena). - L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita: 1) (Omissis); 2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi; 3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286-bis, comma 1, del codice di procedura penale". "Art. 147. (Rinvio facoltativo) - L'esecuzione di una pena può essere differita: 1) (Omissis); 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica; 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre".

2.10 - PATROCINIO GRATUITO

Con la Legge n.217 del 30.7.1990 e' stato istituita la possibilita', per i cittadini non abbienti, di avere un avvocato gratuitamente (a spese dello stato), sia per difendersi in procedimenti che li vedono imputati o anche per costituirsi parte civile, in tutti i gradi del procedimento.

L'interessato puo' presentare istanza per ottenere il patrocinio gratuito in qualunque momento del procedimento, deve corredarla di una dichiarazione da cui risulta il reddito proprio e della famiglia, se ne fa parte.

2.11 - DETENUTI STRANIERI

Art. 35 - Detenuti ed internati stranieri

1. Nell'esecuzione delle misure privative della liberta' nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficolta' linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere favorite possibilita' di contatto con le autorita' consolari del loro Paese.

2. Deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato.

2.12 - REGIMI DI SORVEGLIANZA PARTICOLARE

Articolo 14 bis dell'Ordinamento Penitenziario "...possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche piu' volte... [coloro] che con i loro comportamenti compromettano la sicurezza ovvero turbano l'ordine degli istituti; che con la violenza o minaccia impediscono le attivita' degli altri detenuti...."

Art. 33

1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, quando, di propria iniziativa, o su segnalazione o proposta della direzione dell'istituto o su segnalazione dell'autorita' giudiziaria, ritiene di disporre o prorogare la sottoposizione a regime di sorveglianza particolare di un detenuto o di un internato ai sensi dell'articolo 14-bis, primo comma, della legge, richiede al direttore dell'istituto la convocazione del consiglio di disciplina, affinche' esprima parere nel termine di dieci giorni.

3. La direzione dell'istituto chiede preventivamente alla autorita' giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 della legge l'autorizzazione ad effettuare il visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo ed in partenza, quando tale restrizione e' prevista nel provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. Il provvedimento dell'autorita' giudiziaria viene emesso entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta.

4. Del provvedimento che dispone in via provvisoria il regime di sorveglianza particolare e delle restrizioni a cui il detenuto o l'internato e' sottoposto, e' data comunicazione al medesimo, che sottoscrive per presa visione.

5. I provvedimenti che dispongono in via definitiva o che prorogano il regime di sorveglianza particolare sono comunicati dalla direzione dell'istituto al detenuto o internato mediante rilascio di copia integrale di essi e del provvedimento con cui in precedenza sia stata eventualmente disposta la sorveglianza particolare in via

provvisoria.

Art. 34 - Reclamo avverso il provvedimento di sorveglianza particolare

1. Il reclamo avverso il provvedimento definitivo che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, se proposto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto, e' iscritto nel registro ...ed e' trasmesso al piu' tardi entro il giorno successivo in copia autentica al tribunale di sorveglianza, al quale e' altresì trasmessa copia della cartella personale dell'interessato e del provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare.

2. Il detenuto o l'internato, nel proporre reclamo, puo' nominare contestualmente il difensore. Articolo 41- bis e 4- bis L'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario la cui applicazione e' stata recentemente resa permanente ed estesa ai cosiddetti reati di "terrorismo", detto anche "carcere duro" ricalca modelli detentivi sperimentati con le carceri speciali istituite nel 1977 e con l'applicazione allora dell'articolo 90 per la madre di tutte le emergenze: l'eversione politica. Elemento importante di differenziazione gli articoli 41 bis e 4 bis impediscono l'accesso ai benefici premiali in base alla condanna. L'unico modo per potervi accedere consiste nella collaborazione alle indagini e nell'accertamento di cessato collegamento con l'organizzazione esterna. Il 4 bis impedisce l'accesso ai benefici di legge (lavoro all'esterno, permessi, licenze, detenzione domiciliare, semiliberta', affidamento ai servizi sociali o ai programmi terapeutici), il 41 bis, oltre ad escludere i benefici, istituisce il carcere duro in cui sono sospese le normali regole di trattamento penitenziario.

Gli articoli 4 bis e 41 bis dell'ordinamento penitenziario sono provvedimenti emergenziali resi operativi a partire dall'inizio degli anni '90 (entrano in vigore nella loro forma definitiva nel 1992). Il codice penale contempla la nuova formulazione del reato associativo di tipo mafioso definendo con l'articolo 416 bis l'associazione di tipo mafioso; l'altro reato che piu' riguarda l'applicazione di 4 bis e 41 bis e' il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione definito dall'Art. 630 del Codice Penale. Negli anni il 41 bis e' stato regolarmente rinnovato e la sua applicazione si e' via via estesa a nuove categorie di reato e forme di criminalita' organizzata. Analogamente l'articolo 4 bis e' abbondantemente applicato quale punizione aggiuntiva per le persone detenute nelle sezioni comuni, che in questo modo devono scontare per intero in carcere la condanna. Grazie alla loro formulazione gli articoli 4 bis e 41 bis sono utilizzati in maniera diffusa. La loro introduzione ha avuto una ricaduta negativa sulla concessione complessiva dei benefici, orientando tribunali e magistratura di sorveglianza in senso restrittivo anche al di la' dei casi interessati dagli articoli 4 bis e 41 bis.

L'applicazione dell'articolo 41 bis (il regime di carcere duro) e' cresciuta negli anni e riguarda oltre 500 persone detenute; il 4 bis che prevede l'esclusione dai benefici e la detenzione in istituti e sezioni carcerarie comuni e' applicato a migliaia di persone detenute. Come nel 1977 era stato per l'istituzione delle carceri speciali e dell'articolo 90, così con il 41 bis il circuito penitenziario si diversifica con propri regimi detentivi, istituti, sezioni, personale e strutture di riferimento esterne. Le persone detenute in 41 bis sono sorvegliate da agenti di polizia penitenziaria che non entrano in contatto con le sezioni comuni delle carceri. I GOM (gruppo operativo mobile) sono gli agenti speciali della polizia penitenziaria alle dirette dipendenze del ministero incaricati di effettuare ispezioni, trasferimenti e attivita' di intelligence carceraria relativamente alle persone in 41 bis. Limitazioni della difesa. La discrezionalità che l'articolo 41 bis prevede per gli apparati preposti a verificarne la legittimita' rende vano qualsiasi tentativo di ricorso contro la sua applicazione, anche prima della sentenza di condanna definitiva. Per revocare 41 bis e 4 bis, al di fuori della collaborazione, si deve escludere qualsiasi collegamento con l'organizzazione criminale esterna secondo le informazioni fornite dall'apparato

investigativo (sia giudiziario sia di polizia). I colloqui con l'avvocato dentro il carcere si svolgono con vetro divisorio e citofono o interfono. Nell'applicazione del 41 bis sono previsti anche i processi in video-conferenza con la lontananza della persona imputata dall'aula del dibattimento e il collegamento telefonico con la difesa. Limitazioni dei contatti esterni. I contatti tra la persona detenuta e l'esterno sono volutamente limitati, anche per quanto riguarda il nucleo familiare che e' considerato dall'istituzione potenziale tramite con l'organizzazione esterna. Le persone sottoposte a 41 bis sono detenute in carceri speciali o sezioni speciali di istituti in citta' distanti da quelle di provenienza, i colloqui sono limitati nel tempo (piu' di quanto imposto alle altre persone detenute) e nelle forme (vetri divisori e controlli). Il regime 41 bis di massima sicurezza prevede un unico colloquio al mese, quello di speciale sicurezza da due a quattro colloqui. Le restrizioni riguardano anche i colloqui telefonici che non possono essere effettuati verso le abitazioni di residenza della famiglia ne' ad apparecchi mobili. Le persone della famiglia su appuntamento si devono recare presso il carcere cittadino e da la' ricevere le telefonate per una durata inferiore di quella concessa con la detenzione ordinaria. Sono penalizzati anche i pacchi dall'esterno e la posta. C'e' il visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo e in partenza: le lettere in arrivo vengono aperte e controllate, quelle in partenza devono essere consegnate aperte. Limitazioni della vivibilita' interna.

Il 41 bis prevede poche ore d'aria e durante queste limita le possibilita' d'incontro tra le persone detenute a piccoli gruppi (da due a otto persone) o in solitudine. Non si ha accesso alle strutture sportive e ai luoghi di socialita' comune. Il passeggio e' realizzato in vasche di cemento. La lista di beni alimentari acquistabili con la spesa e' limitata e non si possono cucinare le pietanze, ne' si ha accesso alla commissione di controllo in cucina. Numerose restrizioni riguardano gli oggetti consentiti in cella, comprese fotografie, musicassette, bottiglie. Le persone sottoposte a regime 41 bis sono escluse dai programmi didattici e dalla frequentazione di scuole e corsi interni al carcere. E' limitato l'accesso alle biblioteche e i contatti con il volontariato, cosi' come la scelta di giornali e riviste. Si puo' tenere in cella un numero ridotto di libri, fascicoli, quaderni e penne. Sono vietate le pubblicazioni con copertina rigida.

3 - LA SOCIETA' ENTRA IN CARCERE

Art. 68 - Partecipazione della comunita' esterna all'azione rieducativa

1. La direzione dell'istituto promuove la partecipazione della comunita' esterna all'azione rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private previste dall'articolo 17 della legge.
3. Il magistrato di sorveglianza, nell'autorizzare gli ingressi in istituto, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate nello svolgimento dei compiti.

Art. 117 - Visite agli istituti

1. Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalita' dei detenuti e degli internati. Sono rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in isolamento giudiziario. Non e' consentito fare osservazioni sulla vita dello istituto in presenza di detenuti o internati, o trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso.

Art. 120 - Assistenti volontari

1. L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 78 della legge e' data a coloro che dimostrano interesse e sensibilita' per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della liberta' ed hanno dato prova di concrete capacita' nell'assistenza a persone in stato di bisogno. L'autorizzazione puo' riguardare anche piu' persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale, continuita' di presenza in determinati settori di attivita'. La revoca della convenzione comporta la decadenza delle singole autorizzazioni.
2. Nel provvedimento di autorizzazione e' specificato il tipo di attivita' che l'assistente volontario puo' svolgere e, in particolare, se egli e' ammesso a frequentare uno o piu' istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale.
3. L'autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale e' positiva, si considera rinnovata.

3.1 - TRASFERIMENTI (comunemente dette: "traduzioni")

Art. 83

1. Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza si tiene conto delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione.
2. Il detenuto o l'internato, prima di essere trasferito, e' sottoposto a perquisizione personale ed e' visitato dal medico, che ne certifica lo stato psico-fisico, con particolare riguardo alle condizioni che rendano possibile sopportare il viaggio o che non lo consentano. In quest'ultimo caso, la direzione ne informa immediatamente l'autorita' che ha disposto il trasferimento.
3. All'atto del trasferimento la direzione consegna al detenuto o all'internato gli oggetti personali che egli intende portare direttamente con si, nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore in materia di traduzioni.
4. Il capo scorta riceve in consegna dalla direzione: a) generi alimentari in quantita' e qualita' adeguate alle esigenze del soggetto durante il viaggio o, alternativamente, una somma di denaro per l'acquisto dei detti generi, nella misura

giornaliera che viene fissata con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 86 - Traduzioni di detenute e di internate

1. Le traduzioni delle detenute e delle internate sono effettuate con la partecipazione di personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

3.2 - DETENZIONE DOMICILIARE

La legge 26 luglio 1975 n.354 all' Articolo 47-ter, tratta della Detenzione domiciliare

1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

- a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;
- b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
- c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
- e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

Art. 100

1. La detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui è notificato il provvedimento esecutivo che la dispone.
2. Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovrà essere eseguita la misura.
3. Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 47-ter della legge e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 76 del presente regolamento, la detenzione domiciliare può essere concessa dal tribunale di sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto.

3.3 - SEMILIBERTA'

Art. 101

1. L'ordinanza di ammissione alla semilibertà (e') immediatamente esecutiva...
2. Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso al regime di semilibertà e' formulato un particolare programma di trattamento che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria, dal solo direttore e che e' approvato dal magistrato di sorveglianza. Quando la misura deve essere eseguita in luogo diverso, il soggetto lo raggiunge libero nella persona, munito di copia del programma di trattamento provvisorio, che può essere limitato a definire le modalità per raggiungere l'istituto o sezione in cui la semilibertà deve essere attuata. Nel programma di trattamento per l'attuazione della semilibertà sono dettate le prescrizioni che il condannato o l'internato si deve impegnare, per scritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell'istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonché quelle relative all'orario di uscita e di rientro. Nel programma di trattamento, al fine di

accompagnare l'inserimento esterno per la specifica attivita' per cui vi e' ammissione alla semiliberta' con la integrazione della persona nell'ambiente familiare e sociale, sia nei giorni di svolgimento della specifica attivita' predetta, particolarmente per la possibile consumazione dei pasti in famiglia, sia negli altri giorni, sono indicati i rapporti che la persona potra' mantenere all'esterno negli ambienti indicati, rapporti che risultino utili al processo di reinserimento sociale, secondo le indicazioni provenienti dalla attivita' di osservazione e in particolare dagli aggiornamenti sulla situazione esterna da parte del centro servizio sociale.

3. La responsabilita' del trattamento resta affidata al direttore, che si avvale del centro di servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero. Gli interventi del servizio sociale vengono svolti secondo le modalita' precisate dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura.

7. Per il semilibero ricoverato in luogo esterno di cura ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge non e' disposto piantonamento.

8. Sezioni autonome di istituti per la semiliberta' possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione.

3.4 - SCONTI DI PENA

La Legge 26 luglio 1975 n.354 all' Articolo 54, tratta della Liberazione anticipata

1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione e' concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo piu' efficace reinserimento nella societa', una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine e' valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

2. La concessione del beneficio e' comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento e' stato da lui emesso.

3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

Art. 103 - Riduzioni di pena per la liberazione anticipata

2. La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e' valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunita' offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunita' esterna.

4. L'ordinanza indica nel dispositivo la misura della riduzione apportata alla durata di una determinata pena in corso di esecuzione.

SCHEMA DI DOMANDA

Al Magistrato di Sorveglianza di ...(citta')...

Io sottoscritto (cognome e nome)..., nato a il..... detenuto dal.... (giorno, mese, anno), attualmente presso la Casa di Reclusione (oppure Circondariale) di, chiede la concessione della "liberazione anticipata" ai sensi dell'Art. 54 della Legge 26 Luglio 1975 n.354, per i seguenti semestri di detenzione scontati:(indicare quali)..

Data e firma

3.5 - LIBERAZIONE CONDIZIONALE

Art. 104

- 1.** Il direttore trasmette senza indugio al tribunale di sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale corredata della copia della cartella personale e dei risultati della osservazione della personalita' , se gia' espletata.
- 2.** L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice procedura penale, e' trasmessa alla direzione dell'istituto per la scarcerazione e comunicata, per gli adempimenti relativi alla attuazione della liberazione condizionale, oltre che all'interessato, al magistrato di sorveglianza, alla questura e al centro di servizio sociale territorialmente competenti. Il magistrato di sorveglianza emette il provvedimento con il quale stabilisce le prescrizioni della liberta' vigilata, la questura provvede alla redazione del verbale di sottoposizione dell'interessato alle prescrizioni e il centro di servizio sociale attiva l'intervento di cui all'articolo 105.
- 3.** Nell'ordinanza e' fissato il termine massimo entro il quale, dopo la scarcerazione, l'interessato dovra' presentarsi all'ufficio di sorveglianza del luogo dove si esegue la liberta' vigilata.
- 4.** Il magistrato di sorveglianza, in caso di accertata violazione delle prescrizioni, trasmette al tribunale di sorveglianza la proposta di revoca della liberazione condizionale.

3.6 - REMISSIONE DEL DEBITO

Art. 106

- 1.** Ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento, il magistrato di sorveglianza tiene conto, per la valutazione della condotta del soggetto, oltre che degli elementi di sua diretta conoscenza, anche delle annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto. Se non vi e' stata detenzione, si tiene conto della regolarita' della condotta in liberta'.
- 2.** Per l'accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di sorveglianza si avvale della collaborazione del centro di servizio sociale e puo' chiedere informazioni agli organi finanziari.
- 3.** La presentazione della proposta o della richiesta sospende la procedura di esecuzione per il pagamento delle spese del procedimento eventualmente in corso. A tal fine la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza da' notizia della avvenuta presentazione dell'istanza o della proposta alla cancelleria del giudice della esecuzione. Alla medesima cancelleria viene comunicata l'ordinanza di accoglimento o di rigetto.
- 4.** Della richiesta di remissione del debito concernente le spese di mantenimento viene data comunicazione anche alla direzione dell'istituto da cui il detenuto o l'internato e' stato dimesso.

3.7 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 81

- 2.** Il direttore, alla presenza del comandante del reparto di polizia penitenziaria, contesta l'addebito all'accusato, sollecitamente e non oltre dieci giorni dal

rapporto, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe.

- 3.** Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto.
- 4.** Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 39 della legge convoca, entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2, l'accusato davanti a se' per la decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione e' data notizia all'interessato con le forme di cui al comma 2.
- 5.** Nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facolta' di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe.
- 6.** Se nel corso del procedimento risulta che il fatto e' diverso da quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio di disciplina, il procedimento e' rimesso a quest'ultimo.
- 7.** La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa udienza o dell'eventuale sommario processo verbale.
- 8.** Il provvedimento definitivo con cui e' deliberata la sanzione disciplinare e' tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato e al magistrato di sorveglianza e viene annotato nella cartella personale.

ISTANZE E RECLAMI

Art. 75

- 1.** Il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il direttore dell'istituto devono offrire la possibilita' a tutti i detenuti e gli internati di entrare direttamente in contatto con loro...
- 3.** Qualora il detenuto o l'internato intenda avvalersi della facolta' di usare il sistema della busta chiusa, dovra' provvedere direttamente alla chiusura della stessa apponendo all'esterno la dicitura "riservata". Se il mittente e' privo di fondi, si provvede a cura della direzione.
- 4.** Il magistrato di sorveglianza e il personale dell'Amministrazione penitenziaria informano, nel piu' breve tempo possibile, il detenuto o l'internato che ha presentato istanza o reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti adottati e dei motivi che ne hanno determinato il mancato accoglimento.

4 - UNA GIORNATA CARCERATA

... ed orauna giornata carceraria tipo: la giornata carceraria comincia molto presto.

Verso le sei, le guardie passano a svegliare i lavoranti: quelli della cucina che devono andare a preparare colazione e pranzo; alle sei e trenta questi lavoranti escono dalle celle e il rumore sveglia anche gli altri.

Alle 7,30 escono i lavoranti delle lavorazioni esterne, gli scopini e i giardinieri. Alla stessa ora passa "la conta" mattutina. (si ripetera' alle 15,30 e alle 22,30).

Dalle 7 alle 8 passa la colazione: latte caldo, caffe' molto allungato, in qualche caso passano anche il pane. Alle 8 escono i detenuti che vanno a scuola, e gli altri lavoranti.

Alle 8,30 vengono aperte le porte e si puo' andare all'aria che dura fino alle 10,30 o fino alle 11.

Si rientra in cella e verso le 12 passa il pranzo.

Alle 13 si va di nuovo all'aria fino alle 15.

Alle 15 si rientra in cella e ci si rimane chiusi fino alle 16 perche' le guardie devono fare "la conta".

Alle 16 riaprono la cella per le attivita' ricreative e culturali: palestra, biblioteca, sala da ricreazione (ping-pong,) se ci sono.

Dalle 17,30 alle 18,30 passa la cena.

Dalle 18,30 fino alle 20,30 e' possibile fare socialita' nelle celle di altri compagni di detenzione: in pratica andare a cenare in un'altra cella.

Alle 20,30 tutti nelle proprie celle, chiusi. Alle 22,30 passa la "conta notturna". E si ricomincia il giorno dopo nello stesso modo (con piccole variazioni da carcere a carcere, e' ovunque cosi'). Eccezioni: perquisizione (perquisa) delle celle. In genere avviene molto presto la mattina. I detenuti vengono fatti uscire dalla cella e portati in un ambiente grande, normalmente la sala ricreazione, ovviamente dopo essere stati perquisiti addosso.

Finita la perquisa si rientra in cella e si passano le successive ore della mattina ad ordinare la cella messa in subbuglio dalle "garbate maniere" delle guardie. Le perquisizioni sono "ordinarie" se svolte con periodicit : ogni settimana o ogni quindici giorni oppure ogni mese (secondo il livello di tensione che c'  nel carcere).

Le perquisizioni "straordinarie" sono fatte ogni tanto: ogni tre mesi in media, ma basta un piccolo problema interno, oppure esterno e puo' scattare in ogni momento. Queste ultime sono molto piu' devastanti per la cella e per quei pochi oggetti che tengono compagnia al detenuto/a. Le perquisizioni straordinarie possono essere ordinate dalla direzione oppure "ministeriali" ossia ordinate dal ministero che puo' usare squadrette speciali di guardie che oggi si chiamano GOM (gruppo operativo mobile). Per cui, se dopo una perquisizione trovi in cella qualcosa di rotto, chiama subito la guardia e fai constatare il danno, poi metti tutto per scritto e invialo al direttore (e copia al magistrato di sorveglianza) per il risarcimento.

5 - CONOSCI I TUOI DIRITTI

KNOW YOUR RIGHTS! CONOSCI I TUOI DIRITTI! Le guardie si sa che fanno come pare a loro, inutile fornire i numeri di articoli del codice ai quali richiamarsi... non guasta pero' sapere alcune cosucce che possono tornare utili quando si e' oggetto delle simpatiche attenzioni dei tutori dell'ordine.

PRINCIPIO DI TASSATIVITA' (...la guardia esegue)

Sta a significare che i casi nei quali l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare un provvedimento di restrizione delle liberta' personali, devono essere indicate in modo specifico da una legge. Questo aspetto e' particolarmente importante perche' non consente all'agente di giudicare in modo autonomo se ricorre la necessita' e/o l'urgenza del provvedimento, qualora questo avvenisse, l'agente commette un reato, un abuso e un atto arbitrario. Don't forget... fai di tutto per identificarlo (nome e cognome non te li dara', ma il numero di matricola te lo deve fornire, prendi la targa della sua macchina, ricorda l'ora e il luogo?!!!!

PERQUISIZIONE DOMICILIARE - "Toc toc, siamo le guardie"

L'articolo 14 della Costituzione afferma che il domicilio e' inviolabile, non si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela delle liberta' personali. Quali sono le garanzie in caso di perquisizione?

- 1) La perquisizione deve avvenire con decreto motivato (tranne eccezioni specificate: ricerca di armi e droga)
- 2) Copia del decreto deve essere rilasciato all'interessato/a
- 3) Il/la perquisito/a deve essere avvisato/a della facolta' di farsi assistere da una persona di fiducia.
- 4) La perquisizione domiciliare non puo' avvenire prima delle 7 della mattina e dopo le 20 di sera (tranne eccezioni che debbono pero' essere indicate dall'autorita' giudiziaria che ha disposto il provvedimento).
- 5) La perquisizione domiciliare e quella personale devono avvenire nel rispetto e nella dignita' delle persone e nei limiti del pudore di chi vi e' sottoposto/a.

"CI SEGUA IN COMMISSARIATO..."

Quando un pubblico ufficiale vi chiede di seguirlo al commissariato, per accertamenti o senza spiegarvene il motivo, ricordatevi che si tratta di un ordine di polizia regolato, per esempio, da norme di prevenzione, che ha delle regole ma una montagna di diritti del fermato/a: intanto si puo' essere trattenuti solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'atto all'origine dell'accompagnamento, poi in nessun caso, delittuoso o meno, durante la permanenza nei commissariati o negli uffici di polizia giudiziaria e' ammessa qualsiasi forma di aggressione ne' fisica ne' verbale.

ACCERTAMENTI D'IDENTITA'

Le forze dell'ordine possono detenere una persona presso i loro uffici allo scopo di

procedere a una verifica dell'identita' per il tempo strettamente necessario e, in nessun caso, oltre 12 ore.

ARRESTO E FERMO PRESSO LE FORZE DI POLIZIA

Al di fuori della detenzione per verifica dell'identita' si possono avere i casi in cui una persona viene arrestata in flagrante o fermata perche' fortemente sospettata di un crimine o di un reato per il quale esiste il pericolo di fuga. In entrambi i casi i pubblici ufficiali che hanno provveduto all'arresto devono immediatamente avvisare il pubblico ministero competente. Al piu' presto, e mai oltre le 24 ore, la persona arrestata deve essere messa a disposizione del PM (che significa portata in carcere o sottoposta ad altra misura cautelare).

DETENUTI E DETENUTE NEI COMMISSARIATI E NELLE QUESTURE

Nel periodo delle 24 ore (al massimo) in cui si e' detenuti/e presso commissariati o questure si hanno una serie di diritti che spesso non vengono rispettati ne' notificati, ma che e' comunque importante conoscere: - non puo' essere inflitto alcun tipo di maltrattamento - si ha diritto alla notifica della detenzione ai parenti o una terza persona a scelta - si ha diritto di mettersi in contatto con un avvocato e di avere con esso un colloquio riservato, oltre alla sua presenza durante qualsiasi interrogatorio (solo il PM puo' limitare i colloqui riservati) - si ha diritto di chiedere una visita medica con scelta del medico - si ha diritto a essere informati/e in un linguaggio comprensibile - le forze dell'ordine sono tenute a informare le persone detenute dei diritti sopra elencati - le celle di detenzione devono essere di dimensioni adeguate in rapporto al numero di persone che sono destinate a contenere; devono avere un'illuminazione sufficiente per leggere al di fuori dei periodi di sonno, ventilazione adeguata - la perquisizione cui sono sottoposte le persone prima di entrare nella cella deve avvenire nel rispetto della privacy, il controllo delle cavita' basse deve essere effettuato con genuflessioni o accovacciamenti, ispezioni corporee intime possono essere effettuate solo da personale medico esperto - le persone obbligate a passare la notte in detenzione devono poter disporre di un materasso e di coperte pulite; devono essere messe in grado di soddisfare i loro bisogni naturali al momento voluto, in condizioni di pulizia e di decenza; devono poter disporre di mezzi adeguati per fare la propria toilette.

Queste persone devono ricevere qualcosa da mangiare alle ore normali, ivi compreso un pasto completo almeno una volta al giorno - gli interrogatori da parte del PM devono avvenire in presenza dell'avvocato, informato dal PM stesso. La polizia giudiziaria puo' solo ricevere dichiarazioni spontanee che non possono pero' essere utilizzate nella fase del giudizio - entro le 48 ore successive all'arresto il PM chiede la convalida dell'arresto al giudice delle indagini preliminari (GIP). Questi a sua volta ha 48 ore di tempo per decidere se la detenzione deve continuare o no, dopo aver ascoltato la persona arrestata, l'avvocato e il PM.

PROCESSO PER DIRETTISSIMA

Quando una persona viene arrestata in flagrante oppure confessa il fatto delittuoso durante l'interrogatorio puo' essere giudicata entro 48 ore dall'arresto.

6 - CARCERE FEMMINILE

STORIA DEL CARCERE IN ITALIA

UN APPROFONDIMENTO STORICO PER INQUADRARE COMPIUTAMENTE LA QUESTIONE DEL CARCERE FEMMINILE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE.
febbraio 2002, Di Maria Carla, Olga, Leila, Cristina del Martedì autogestito da lesbiche e femministe di Radiondarossa

“La ballata del carcere di Reading
Aveva in testa il berretto a visiera
E il suo passo appariva lieto e gaio
Ma non vidi mai alcuno guardare
Con tanta ansia la luce.
Non vidi mai alcuno guardare
Con tanta ansia negli occhi
L'esigua tenda azzurra
Che i carcerati chiamano cielo”

Abbiamo voluto iniziare con questo scritto che O. Wilde elaborò nel 1895 quando era detenuto nel carcere di Reading, a scontare 2 anni di lavori forzati accusato di una relazione omosessuale con uno studente dell'Università dove insegnava. Certo eravamo nella società borghese/vittoriana ma ancora oggi il carcere moderno conserva qualcosa del chiostro, del collegio, del reggimento nel momento in cui propone correzione, disciplina ed espiazione.

Ci sono altri luoghi dove si viene preparati ad essere compatibili con la formazione sociale di un dato periodo storico, luoghi quali la famiglia, la scuola, la fabbrica, la caserma attraverso cui si passa per essere normalizzati. Chi non ci riesce o non vuole verrà diviso/a dai normali e rinchiuso per essere corretto/a.

Uno dei meccanismi di correzione di cui si avvale il carcere è il lavoro poiché solo accettando la disciplina del lavoro e la conseguente disciplina del comportamento sociale si può essere reintegrati/e nel tessuto sociale o ancora meglio, nell'interesse generale della società che annulla l'interesse particolare cosicché il lavoro non risulta essere (come dovrebbe) attività umana creativa e diversificata che asseconda i desideri e gli intenti di ciascuno/a, ma attività astratta in quanto sottoposta al capitale che omologa le scelte di consumo e seleziona anche il campo delle relazioni.

Il lavoro in carcere ha attraversato fasi diverse a seconda della situazione del mercato del lavoro all'esterno e nello specifico negli USA, nonostante sia stato eliminato come lavoro produttivo nei penitenziari, è là rimasto come lavoro forzato ed affittivo per educare alla disciplina.

Noi oggi riportiamo la storia del carcere italiano soffermandoci in particolare sul carcere femminile e su quello minorile.

I meccanismi di controllo e repressione di cui il carcere è il perno, sono diversi da paese a paese perché collegati a molti fattori: disordini sociali, sistemi politici, benessere economico, conflitti di classe, servizi sociali erogati. Allo stato attuale, si può dire che in Europa i sistemi di controllo e le forme legislative cominciano a parificarsi prendendo a prestito, dalla storia di ogni paese, le risposte emergenziali date a conflitti sociali. L'Italia, nei decenni che seguono il dopoguerra, ha vissuto un alto livello di scontro di classe che ha prodotto, sul piano della risposta statale, carceri speciali ed una legislazione d'emergenza (che verrà dopo spiegata).

Sostanzialmente, il carcere in Italia si è basato su una logica custodialista, ovvero in carcere si entra per restare, per soffrire e per essere degradati a cose.

Nel **1890** entra in vigore il Codice Zanardelli del Regno d'Italia che abolisce la pena di morte. Questa verrà reintrodotta dal fascismo, per cui la repressione, oltre ad avere un carattere sovrastrutturale, era un'esigenza di politica economico sociale, così che divenne repressione di massa.

Nel **1926** si approva la nuova legge di pubblica sicurezza che introduce il confino di polizia tuttora vigente.

Nel **1930** è approvato il Codice Penale Rocco, tuttora vigente con lo specifico dell'art. 270 che istituisce il reato politico di associazione sovversiva tuttora largamente applicato.

Nel **1931** è approvato il regolamento penitenziario che, tra i vari obblighi, indicava ai detenuti di restare in piedi, sull'attenti, quando in cella entrava il personale carcerario. Nello stesso anno, è approvato il codice di procedura penale che garantiva l'impunità agli agenti di Pubblica Sicurezza per fatti compiuti in servizio.

Nel **1934** nasce il Tribunale per i minorenni. Negli anni successivi al secondo dopoguerra rimase in piedi il regolamento carcerario fascista del 1931.

Ed è sulle speranze maturate con la repubblica antifascista che iniziano le **rivolte carcerarie**.

La prima è datata 1947, poco dopo l'amnistia che condonava tutti i delitti compiuti dai fascisti.

Nel 1950 è abrogata una norma che prevedeva il taglio dei capelli ed il numero di matricola, al posto del nome del/la detenuto/a.

Tra il '50 e il '60, in corrispondenza dello sviluppo economico accelerato ed una redistribuzione delle ricchezza, la quantità generale dei reati cala, ma cambiano le tipologie di reato.

E' la **fine degli anni '60**: la nuova stagione di lotte operaie e studentesche esplose anche all'interno del carcere; i/le detenuti/e cominciano ad acquistare la coscienza di essere una frazione del proletariato sfruttato che, solo nella lotta collettiva può trovare il suo riscatto, così che le prime insubordinazioni vivacizzano le gerarchie malavitose e mafiose che spesso garantivano dentro il carcere ordine ed assenza di conflittualità.

La prima rivolta carceraria è del '69 alle "Nuove" di Torino, città operaia in cui qualche mese prima era avvenuta la prima occupazione universitaria. Il movimento di lotta dei/delle detenuti/e proseguì per anni nelle carceri delle più grandi città italiane. Si denunciavano le condizioni di vita ed i regolamenti interni varati sotto il fascismo.

La risposta alle rivolte è durissima con i trasferimenti de/delle detenuti/e nei carceri punitivi ed in manicomi giudiziari. L'altra risposta è quella legislativa del **1975 con la Riforma n°354 che cancella l'ordinamento fascista**. La riforma manifesta la mancanza di coraggio civile a rompere pienamente gli ordinamenti fascisti ed inoltre non realizza il coinvolgimento del tessuto sociale verso le questioni carcerarie. Il carcere continua a restare "cosa separata dal mondo" e che trasgredisce dovrà ancora essere punito. La riforma contiene anche l'articolo 90 che azzerava la legge stessa concedendo al Governo di sospendere le regole trattamentali: sospensione di corrispondenza epistolare interna, censura per la corrispondenza esterna, sospensione di tutte le attività culturali, sportive e ricreative, delle comunicazioni telefoniche con i famigliari, dei pacchi di vestiario e cibo, dei colloqui con i propri cari.

L'articolo 90 ampiamente utilizzato nelle carceri speciali sarà abolito nel 1986.

Nel '75, in contemporanea con la Riforma penitenziaria, è varata la **Legge Reale, che concede alle forze di polizia di trattenere i fermati per accertamenti**, di

operare perquisizioni domiciliari senza autorizzazione del magistrato, di lasciare impuniti gli agenti che compiono reati inerenti al servizio; la legge viola l'articolo 13 della Costituzione italiana che afferma "la libertà personale è inviolabile".

Siamo in un momento storico caratterizzato da un forte conflitto sociale a cui si risponde con gli arresti di persone solo sospettate di appartenere a gruppi armati. **Nel 1977** il sistema carcerario italiano si connota di un doppio circuito: uno normale per la massa di detenuti/e ed uno speciale per i/le politici/e e i/le comuni più combattivi/e. Vengono riaperte carceri che si ritrovano nelle isolette del Mediterraneo e nuove carceri verranno costruite tra il '77 e l'81 in tutto 13 (10 maschili e 3 femminili).

Negli speciali si sperimentano tecniche di deprivazione sensoriale al fine di disgregare la personalità del/la prigioniero/a, isolamento individuale o in piccoli gruppi da trascorrere per 22 in cella e due ore in un cubo di cemento da cui si può vedere solo il cielo. Interposizioni di vetri e citofoni che alterano il timbro della voce ai colloqui con i familiari.

Tra il '77 e l'80 sono varati diversi decreti antiterrorismo detti leggi

Cossiga, che stabiliscono aumenti di pena di oltre la metà per reati compiuti con finalità di terrorismo, aumenti di pena per reati associativi e facilitazioni per chi si dissocia dai gruppi armati denunciando i/le propri/e compagni/e.

La legislazione emergenziale si arricchì di altri provvedimenti nel corso degli anni '70: decreto ministeriale del '72 che istituzionalizzava i "braccetti di massimo isolamento" dove venivano rinchiusi i/le prigionieri/e politici ritenuti pericolosi a cui erano sospesi elementari diritti dei detenuti/e: non possibilità di acquistare generi alimentari e di conforto, sospensione dei pacchi esterni, non partecipazione alla gestione delle biblioteche e delle attività ricreative e sportive, permanenza all'aria di sei ore settimanali non continue, impossibilità di svolgere attività all'interno del carcere, sospensione dei colloqui telefonici e della visione della tv, non possibilità di ricevere o acquistare giornali e riviste, e l'ascolto di radio con modulazione di frequenza, un solo colloquio al mese con i familiari.

Dello stesso anno è la legge n°304 detta "Sulla dissociazione" che prevedeva forti sconti di pene non per chi denunciava i/le propri/e compagni/e, bensì per chi abiurava la passata militanza e prendeva le distanze dalla ideologia di riferimento.

Vogliamo a questo punto riportare alcune cifre della stagione delle rivolte in Italia negli anni '70 e '80, per parlare di due altre leggi che hanno, in parte, trasformato il carcere.

6000 inquisiti/e per lotta armata o attività sovversive.

4200 incarcerati/e per banda armata o associazione sovversiva, che hanno trascorso in detenzione, una media di 16 anni a testa.

224 sono ancora in reclusione totale o parziale (oppure svolgono delle attività lavorative esterne).

190 sono i/le detenuti/e di cui un centinaio rifugiati in Francia con statuto speciale di esuli.

Nel 1986 è varata la legge 663 detta Gozzini che doveva essere la "riforma delle riforme", ovvero doveva cercare di correggere le incompetenze della Riforma del '75. La Gozzini verrà svuotata di senso nel dibattito parlamentare così che risultava non più la legge che avrebbe permesso un graduale reinserimento sociale dei/delle detenuti/e attraverso un'attività lavorativa esterna e le riprese dei legami parentali ed amicali, ma una legge che "prevedeva", cioè concedeva, la possibilità di accedere all'esterno grazie ad uno "scambio", ossia i/le detenuti/e dovevano accettare il sistema carcerario così com'è per poterne uscire.

Tuttora, il/la detenuto/a deve fingere l'accettazione e preoccuparsi individualmente di tessere relazioni con le associazioni di volontariato che operano nelle strutture

carcerarie. Ne ricordiamo due: la Caritas di ispirazione cattolica e l'Arci, a suo tempo legata all'ex Pci. Inoltre, una volta fuori, il/la detenuto/a lavora sottopagato pur di poter riprendere le relazioni sociali esterne.

L'ultima legge parlamentare è del 1997, detta Simeoni. Questa legge si è posta contro la campagna forcaiola condotta sui mass media in merito alle scarcerazioni facili (a tal proposito ricordiamo che l'Italia è tra i paesi europei quello dove si espiano le pene quasi per intero e dove le evasioni sono in numero più basso) ma è rimasta ancorata alla logica premiale e quindi all'operato dei Magistrati di sorveglianza che, nel concedere i benefici, si avvalgono dei verbali di polizia e non di quelli dei servizi sociali.

Le misure alternative al carcere, non sono in Italia, di fatto, applicate. Allo stato attuale sono più di 50mila i/le detenuti/e nelle carceri italiane e di questi/e abbiamo al primo posto i tossicodipendenti, in maggioranza sieropositivi, e al secondo gli/le immigrati/e. Gli/le immigrati/e che si trovano in Italia sono inoltre vittime di altre misure repressive, ovvero di essere portati, se trovati privi di permesso di soggiorno, nei Centri di Accoglienza Temporanei, dove possono restare a tempo indeterminato privati dei più elementari diritti, in attesa di essere espulsi dall'Italia. Possiamo certamente concludere dicendo che oggi il carcere è il luogo dove si trovano i soggetti più deboli e meno tutelati socialmente ed il carcere resta il posto oscuro dove ognuna può rinchiudere la rappresentazione del suo nemico principale, le proprie frustrazioni, le paure ancestrali, l'odio per il/la ribelle che ha osato sfidare l'ordine costituito.

7 - SOVRAFFOLLAMENTO

Alcune cifre.

Popolazione detenuta al 31/12/2001 = 55.275

Estate del 2002 = oltre 57.000.

A fronte di una capienza degli oltre 200 istituti penitenziari di 42.000 e con un "limite di guardia" ossia il massimo che questi istituti possano contenere in situazione di affollamento pari a 48.000 detenuti/e.

E' la maggiore presenza nelle carceri italiane che si registra negli ultimi 50 anni; bisogna infatti risalire al secondo dopoguerra, al 1949 per trovare una popolazione detenuta superiore, 58.400 presenze, ma allora si usciva da una guerra devastante con livelli di sopravvivenza al di sotto del sopportabile e un conseguente disordine sociale caratterizzato da attivita' in gran parte al di fuori della legalita'. Oggi tutti i reati sono molto al di sotto dei livelli di allora e la tendenza degli ultimi anni e' che tendono a diminuire; allora perche' questa furia carceraiola?

PRESENZE IN CARCERE NEGLI ULTIMI 10 ANNI:

genn. 1991 35.485

genn. 1995 46.525

genn. 1998 47.811

genn. 1999 50.472

luglio 1999 50.472

genn. 2000 51.862

luglio 2000 53.184

genn. 2001 53.798

genn. 2001 53.798

genn. 2002 55.780

Di questi 57.000, i condannati/e costituiscono il 55,25% ("definitivi", ossia condannati con pena definitiva). In attesa di giudizio sono il 42,45%. Il restante 2,30% sono soggetti a misura di internamento.

I condannati/e hanno da scontare condanne di questa entita':

fino a tre anni - 31,46%

3-5 anni - 21,73%

5-10 anni - 23,81%

10-20 - 14,04%

oltre 20 anni - 6,33%

Ma il residuo pena per i "definitivi" e', al Luglio 2001:

fino a un anno - 30,63%

da 1 a 3 anni 31,44%

da 3 a 5 anni 15,51%

da 5 a 10 anni 11,99%

da 10 a 20 anni 6,28%

oltre 20 anni 1,50%

Cio' vuol dire che oltre il 62% deve scontare meno di 3 anni; piu' di 20.000 persone che, secondo le leggi italiane, non dovrebbero trovarsi in carcere ma in misure alternative, al fine di avviarsi al reinserimento sociale come afferma la Costituzione Italiana. Se cessasse questa vergognosa ILLEGALITA', il carcere si svuoterebbe di

20.000 presenze ritornando a livelli fisiologici.

COMPOSIZIONE SOCIALE DELLA POPOLAZIONE DETENUTA

Disoccupati - 15.595
Occupati - 14.165
In cerca di occupazione - 1.636
Studenti - 429
Casalinghe - 373
Ritirati dal lavoro - 355
nn rilevati - il resto
Operai - 12.721
Lav. in proprio o coadiuvante - 2.262
Libero professionista - 1.436
Imprenditore - 828
Dirigente o impiegato - 544
nn rilevati - il resto

COMPOSIZIONE PER ETA'

18-20 anni - 2,87%
21-29 anni - 27,99%
30-39 anni - 36,79%
40-49 anni - 20,68%
50-69 anni - 10,99%
oltre 70 anni - 0,42%

DETENUTI NN ITALIANI 29,5 %

NUOVI INGRESSI DI STRANIERI 35,8%

1987 12,3%
1990 26,8%
1995 17,0%
1996 28,1%
1997 33,4%
1998 33,0%
1999 30,5%
2000 36,2%

TASSI DI DETENZIONE - OSSIA DETENUTI PER 10.000 ABITANTI IN EUROPA.

Inghilterra 124
Spagna 114
Italia 93
Lussemburgo 90
Olanda 90
Belgio 85
Austria 83
Francia 80
Irlanda 76
Svezia 64
Grecia 76
Danimarca 61
Finlandia 52

Da che esiste la prigione e' sempre stata solo il rimedio di se stessa.

8 - BIBLIOGRAFIA

Abbiamo messo in grassetto i titoli che trattano in specifico di tematiche abolizioniste, come guida a chi volesse addentrarsi alla conoscenza delle teorie abolizioniste.

- AA.VV. - Abolire il carcere: un'utopia concreta; Dalle patrie galere, supplemento a notizie radicali n.3 del 5/3/1997**
- AA.VV. - Dialettica della liberazione; Einaudi, 1968
- AA.VV. - Il carcere imperialista; Bertani -AA.VV.: - Il carcere riformato; Il Mulino, 1977
- AA.VV.: - Rapporto sulle carceri in Italia; Sellerio, 1995
- Barbagli M. - Immigrazione e criminalità in Italia, Il Mulino, 1998
- Beccarla C. - Dei delitti e delle pene; Einaudi, 1973
- Becker H.S. - Outsiders, Saggi di sociologia della devianza, Abele 1991
- Belino G., De Leo A. - Il sesso nelle carceri italiane Feltrinelli
- Burchell G., Gordon C., Miller P. - The Foucault Effect; Harveston, 1991
- Chapman D. - Lo stereotipo del criminale; Einaudi, 1971
- Christie N. - Abolire le pene?; Ed. Gruppo Abele**
- Christie N. - II business penitenziario; Eleuthera, 1996**
- Christie N. - Prison as self-expressions, in the Meaning of Imprisonment; Lincoln, 1990**
- Cohen S. - Visions of Social Control; Polity Press, 1985
- Cotesta - La cittadella assediata; Editori Riuniti 1992
- Curdo R. - La soglia; Sensibili alle foglie, 1993
- Curcio, Petrelli, Valentino - Nel bosco di Bistorco; Sensibili alle foglie, 1991
- Curcio, Piunti, Prette - La mappa perduta; Sensibili alle foglie, 1994
- Curcio R. - L'autoreclusione volontaria; Sensibili alle foglie, 1997
- Curdo R. - Wkhy; Fatamorgana (Cooperativa Apache), 1985
- Curdo, Sciavi, Jannelli, Petrelli, Valentino - Ridere dentro; Anabasi, 1993
- Davis M. - La città di quarzo; manifestolibri, 1993
- De Giorgi A. - Zero Tolleranza; Derive Approdi, 2000
- Dei Delitti e delle pene - Rivista periodica, (Anni 1983 - 1994)
- Del Lago A. - Lo straniero e il nemico; Costa&Nolan, 1998
- DeriveApprodi, Rivista periodica - numero tematico "La società di controllo", 1999
- Doob A., Greenspan E. - Perspectives in Criminal Law; Canada Law Book, 1985
- Fassone E. - La pena detentiva in Italia; Il Mulino, 1980
- Foucault M. - Storia della follia; Rizzoli, 1980
- Foucault M. - Sorvegliare e punire; Einaudi, 1976
- Foucault M. - Io, Pierre Rivière; Einaudi 2000
- Gallinari Santilli - Dall'altra parte; Feltrinelli, 1995
- Gallo E. Ruggiero V. - Il carcere immateriale; Sonda, 1989
- Gallo E., Ruggiero V. - Il carcere in Europa; Bertani, 1985
- Garapon A. - La repubblica penale; 1999
- Garland D. - Pena e società moderna; il Saggiatore, 1999
- Giansanti A. - Giustizia e conflitto sociale; Giuffrè, 1992
- Goffman E. - Asylums, le istituzioni totali; Einaudi, 1968
- Gonin D. - Il corpo incarcerato; Ed. Gruppo Abele, 1994
- Goode E., Ben Yehuda N. - Moral Panics; Blackwell, 1994
- Grandi, Pavarini, Simondi - I segni di Caino; Esi, 1985
- Guagliardo V. - Dei dolori e delle pene; Sensibili alle foglie, 1997**

- Hagan J., Peterson R.D. - Crime and Inequality; Stanford University Press, 1995
- Hobsbawm E.J. - I banditi; Einaudi 1971
- Hobsbawm E.J. - I ribelli; Einaudi 1966
- Hulsman L. - Criminal Justice in the Netherlands; Delta. A Review of Arts, Life and Thoughts in the Netherlands; 1974**
- Hulsman L. - The Decriminalization; Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Bellagio, 1973**
- Ignatieff M. - Le origini del penitenziario; Mondadori, 1978
- Illich I. - Rovesciare le istituzioni; Armando, 1973
- Invernizzi I. - Il carcere come scuola di rivoluzione; Einaudi-Jackson G. - Col sangue agli occhi; Einaudi, 1972
- Jackson G. - I fratelli di Soledad; Einaudi, 1971
- Lanfranco M. - Donne dentro; La Clessidra, 1988
- Lazagna G. - Il carcere; Feltrinelli, 1975
- Lemert E. M. - Devianza, problemi sociali e forme di controllo; Giuffre' 1981
- Lowman, Menzies, Palys - Transcarceration; Gower 1987
- Malcom X - Autobiografia; Einaudi-Marotta G. - Immigrati: devianza e controllo sociale; CEDAM, 1995
- Marshall I.H. - Minorities, Migrants and Crime; Sage Publications, 1997
- Mathiesen Th. - Perche' il carcere?; Ed Gruppo Abele, 1996**
- Mathiesen Th. - Prison on Trial. A Critical Assessment; Londra, 1990**
- Mathiesen Th. - The Politics of Abolition; Essays in Political Action Theory; Oslo, 1974**
- Matthews R., Francis P. - Prisons 2000; Macmillan Press, 1996
- Matthews R., Young J. - Confronting Crime; Sage Publications, 1986
- Matthews R., Young J. - Issues in Realist Criminology; Sage Publications, 1992
- Melossi D. - The State of Social Control; Polity Press 1990
- Melossi D., Pavarini M. - Carcere e fabbrica; Il Mulino, 1976
- Mendez E.O. - II movimento e la teoria per l'abolizione del sistema penale e la discussione recente; in II diritto penale minimo, 1985 Ed Scientifiche Italiane**
- Neiken D. - The Futures of Criminology; Sage Publications, 1994
- Neppi Modona G. - in Storia d'Italia, voi. 5; Einaudi, 1973
- Palidda S. - Polizia Postmoderna; Feltrinelli 2000
- Pavarini M. - II sistema della giustizia penale fra riduzionismo ed abolizionismo; (in II diritto penale minimo; 1995) Ed. Scientifiche**
- PEN - Scrittori dal carcere; Feltrinelli 1998
- Pitch T. - Responsabilita' limitate; Feltrinelli 1989
- Pugliese G., Giorgini G. - Mi firmo per tutti (OPG); Datanews, 1977
- Rauty N. - Societa' carceraria in America; Nuova Italia, 1974
- Ricci A., Salierno G. - Il carcere in Italia; Einaudi 1972
- Ruggiero, Ryan, Sim - Western European Penal Systems; Sage Publications, 1995
- Rusche, Kirchheimer - Pena e struttura sociale, Il Mulino, 1978
- Scarceranda 1999
- Scarceranda 2000
- Scarceranda 2001
- Smaus O. - Modelli di societa' nel movimento abolizionista; in II diritto penale minimo, Edizioni Scientifiche Italiane**
- Soccorso Rosso - Non bastan le galere...; Ghisoni, 1976**
- Sofri A. - A doppia mandata; Stampa Alternativa 1997
- Sofri A. - Le prigionie degli altri; Sellerie, 1993
- Sofri A., Ceraudo F. - Ferri battuti; ArchiMedia, 1999
- Stenson K., Cowell D. - The Politics of Crime Control; Sage Publications, 1995
- Strazzeri M. - L'eclissi del cittadino; Pensa Multimedia Ed. 1996

((i)) - indipendent media dossier - Scarceranda

- Taylor I., Walton P., Young J. - Criminologia sotto accusa; Guaraldi, 1975
- Tonry M. - Ethnicity, Crime and Immigration; The University of Chicago Press, 1997
- Traverso G.B., Verde A. - Criminologia critica; CEDAM, 1981
- Valentino N. - Ergastolo; Sensibili alle foglie, 1994
- Van Swaaningen R. - Criticai Criminology; Sage Publications, 1997
- Verde S. - Massima sicurezza; Odradek 2001 -Young J., Matthews R. - Rethinking Criminology; Sage Publications, 1992